



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA N. 67 DEL 31.07.2021

Reg. gen. n. 261 del 31.07.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggetto: Costituzione del Fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2021.

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 15 del 02.07.2021 lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona;
- con deliberazione di G.C. n. 22 del 04.02.2021, si è proceduto all'approvazione del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- con deliberazione G.M. n° 32 del 06.03.2021, il Comune di Forza d'Agrò ha approvato la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e relativo piano assunzionale individuando le esigenze organizzative e le necessità funzionali dell'Ente cui dare concreta risposta;
- con deliberazione del C.C. n. 16 del 21.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.06.2021, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.07.2021, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, dello Stato patrimoniale e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 28 del 26.07.2021, il Consiglio Comunale ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Esercizio Finanziario 2021 e attuazione dei programmi;

Preso atto che

- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni di costituire il fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Rilevato che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art.67 comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018;
- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 che testualmente dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione..... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Visto il DPCM 27 aprile 2020 che chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2017 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Dato atto che il valore di parte stabile dell'anno 2017 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo per l'anno 2021 pari a € 34.629,44 e a questo importo si potranno aggiungere le diverse voci che il nuovo CCNL prevede all'art. 67, sia in parte stabile che in parte variabile (vedi schema di costituzione fondo 2021);

Rilevato, pertanto, che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni locali in data 21 maggio 2018;

Visto l'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 21.5.2018 che stabilisce l'incremento delle risorse stabili, a decorrere dal 31.12.2018 ed a valere dal 2019, di euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 (complessivamente determinato in euro € 998,40);

Visto l'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 21.5.2018 che stabilisce l'incremento delle risorse stabili di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime disposti dal citato contratto nazionale riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (€ 934,44);

Visto l'art. 67 comma 2 lettera c) che consente di incrementare le risorse variabili per la frazione di RIA del personale cessato nell'anno precedente ed ammontati ad euro 912,99 per l'anno 2020 da riportare nell'anno 2021;

Dato atto che questo Ente:

- ha rispettato i vincoli al contenimento delle spese di personale di cui articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006;
- non rientra nel campo di applicazione dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 (enti dissestati), né dell'art. 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per la parte economica 2020/22 si provvederà agli adempimenti previsti dall'art.40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiesta al Dirigente dell'Area Finanziaria l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai fini di controllo interno, in conformità alle disposizioni dell'art. 19, comma 5 Capo I del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 06.02.2021;

Visto

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il bilancio per l'esercizio in corso;

DETERMINA

Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n.75/2017 e nell'importo di € **34.629,44**, così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato A);

Di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2021, rispetta le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.lgs n. 165/2001 s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

Di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2021/2023 competenza anno 2021 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 562, L. 296/2006e s.m.i.);

Di dare atto che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2021 e i relativi oneri riflessi trovano disponibilità nel seguente codice di Bilancio 2021:

- Codice: 01.11.1 "*fondo miglioramento servizi*";

delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

Di trasmettere copia della presente, al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa e gli adempimenti di cui sopra;

Di trasmettere inoltre il presente provvedimento al Revisore unico dei conti ai fini dell'acquisizione del prescritto parere;

Di trasmettere infine, copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Forza d'Agrò, 31.07.2021



Il Responsabile dell'Area
Dott. Giuseppe Bartorilla

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria al codice: 01.11.1 del bilancio comunale 2021/2023.

Dalla Residenza Municipale, li 31.07.2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. Giuseppe De Salvo



Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	31.631,44
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	998,40
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	934,44
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	912,99
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	TOTALE RISORSE STABILI	34.477,27
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	€ 152,17
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	152,17

TOTALE FONDO 2021	34.629,44
Di cui assoggettati a limite 2016	32.696,60

<i>LIMITE FONDO 2016</i>	€ 31.631,44
<i>Riduzione per superamento limite 2016</i>	1.065,16
<i>FONDO DA CCNL 2016-2018</i>	33.564,28

<i>LIMITE FONDO 2016- VARIAZIONE AI SENSI ART. 33 C.2 D.L 34/2019</i>	€ 52.654,58
<i>Riduzione per superamento limite 2016</i>	-
FONDO DA APPROVARE	34.629,44

Verifica fondo risorse decentrate anno 2021 Comune di FORZA D'AGRO'

Si descrivono di seguito gli elementi di rilievo nella costituzione del fondo 2021.

Rispetto alla determinazione delle risorse decentrate dell'anno corrente, è imprescindibile partire dalla valutazione del contesto normativo, e in particolare dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017 (decreto "Madia"), secondo il quale:

- 1) L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.**
- 2) Non occorre procedere ad alcuna decurtazione rispetto ad un'eventuale riduzione di personale in forza tra 2015 e 2017, per via dell'abrogazione del comma 236 della legge di stabilità 2016.

Dal 2017 in poi, e fino ad eventuale modifica normativa, il fondo deve quindi mantenersi entro il tetto massimo di quanto previsto nel 2016, a prescindere da un'eventuale diminuzione del personale in servizio.

Rispetto al quadro delineato in sede di contrattazione collettiva, si deve poi analizzare l'art. 67 comma 1 del contratto per il comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 secondo cui "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori".

Dal valore di parte stabile 2017, occorrerà dunque ripartire per impostare il fondo 2021.

Muovendosi nell'ambito di queste regole, la "base" del Fondo del Comune di Forza d'Agro dovrà quindi ripartire nel 2021 da un valore pari a **31.631,44€**, e a questo importo si potranno aggiungere le diverse voci che il nuovo CCNL prevede all'art. 67, sia in parte stabile che in parte variabile. (vedi schema costituzione Fondo 2020).

Si consiglia di mettere per intero la quota di Fondo stabile che scaturiva dai calcoli anche se sarà oggetto di taglio: se dovesse essere abrogato il tetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, le risorse decentrate potrebbero tornare al massimo potenziale.

Le implementazioni del fondo di parte stabile, per il 2021, sono rappresentate da:

- 1) Calcolo dei "differenziali P.E.O." sulla base dell'art. 67 comma 2 lett. b). Sulla base del personale in essere alla decorrenza degli aumenti previsti dal nuovo CCNL (data da fissare convenzionalmente nel 1° aprile 2018, giorno di entrata a regime degli aumenti), occorre aggiungere alla parte stabile i valori differenziali delle varie posizioni economiche rispetto agli aumenti previsti per il livello di accesso di ogni categoria (vedi file "Riallineamento PEO 2018-19)

Verifica fondo risorse decentrate anno 2021

Comune di FORZA D'AGRO'

- 2) Incremento di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015. Questo incremento, previsto da quest'anno, è stato calcolato sulla base di quanto comunicato dal Comune e, cioè, che le unità in servizio al 31/12/2015 erano 12.
- 3) Retribuzioni di anzianità del personale cessato nel 2020 (art. 67 comma 2 lett. c). Occorre calcolare in parte stabile l'intero ammontare delle RIA del personale cessato nell'anno precedente, mentre in parte variabile andrà inserito "una tantum" i ratei relativi ai mesi non lavorati nell'anno di cessazione. Sono intervenute due cessazioni nel corso del 2020, ma solo un dipendente beneficiava della ria, pertanto la situazione si presenta.

L'applicazione dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 (Decreto Crescita) comporta una variazione del limite fissato dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, in aumento o in diminuzione, a seconda delle variazioni del personale in servizio, sulla base di un valore medio pro-capite.

Il Decreto Ministeriale, ha finalmente fornito qualche indicazione in più su come calcolare il nuovo limite 2016. Innanzitutto la nota positiva è che il fondo può solo aumentare, non può diminuire neanche se i dipendenti in servizio sono diminuiti rispetto al 31/12/2018.

Nel caso specifico del Comune di Forza d'Agrò, il numero di dipendenti è aumentato, pertanto il limite 2016 rimane invariato.

In definitiva, il fondo complessivo sarà pari a **34.629,44€**. A questo importo non dovrà essere operata alcuna decurtazione in quanto la somma delle voci soggette al limite non supera il nuovo limite 2016; pertanto il fondo da approvare ammonta a **34.629,44€**. Il Comune qualora avesse a disposizione delle voci variabili da inserire, lo può fare fino a concorrenza del limite 2016.

Il nuovo contratto prevede anche un'importante novità rispetto alla spesa per le posizioni organizzative, anch'esse assoggettate a limite unitamente al Fondo per i dipendenti. Come previsto dall'art. 67 comma 7, *"la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017."* In sostanza, non è tanto il Fondo risorse decentrate a dover mantenere il limite del 2016, ma l'insieme delle risorse dato dalla somma tra fondo dipendenti e spesa per Posizioni organizzative.

**Kit per il calcolo della variazione del limite di cui all'art. 33, c. 2,
del d.lgs. 75/2017, prevista dal DL 30 aprile 2019, 34 (Decreto Crescita)**

Limite Fondo + Posizioni organizzative 2016	€ 31.631,44	
	2018	2021
Dipendenti al 1 gennaio		12,98
Dipendenti al 31 dicembre	8	12,98
Media Dipendenti	8	12,98
Fondo incentivante (prima dell'eventuale decurtazione per superamento del limite)	€ 32.452,74	€ 34.629,44
Risorse fondo soggette a limite	€ 31.631,44	€ 32.696,60
Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 (Art. 67 comma 2 lett. b)	€ 821,30	
Fondo incentivante (dopo l'eventuale decurtazione per superamento del limite)	€ 32.452,74	€ 33.564,28
Fondo pro capite	€ 4.056,59	

VARIAZIONE LIMITE AI SENSI DELL'ART.33, C.2, DEL D.L. 30 aprile 2019, n. 34	€ 52.654,58
Nuovo Fondo 2021	€ 34.629,44

Controllo	
Nuovo Limite 2021	€ 52.654,58
Media dipendenti 2021	12,98
Nuovo fondo pro capite	€ 4.056,59

Nota Bene:

Ai sensi del DM 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33. c.2, del DL 34/2019, è fatto salvo il limite iniziale

qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018.

Di conseguenza, l'applicazione della nuova disciplina non può avere in nessun caso effetti peggiorativi in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio.

ANUNE DI FORZA D'AGRO-CALCOLO RIA DIPENDENTI CESSAZIONE

Cognome e nome	Importo/mese	Data cessazione	Importo annuo	Rateo anno cessazione
GENTILE	€ 70,23	01/11/2020	€ 912,99	152,165
GULLOTTA	€ 0,00	01/12/2020	€ 0,00	

TOT.

€ 912,99

	Incremento gen-feb	incremento mar	Incremento apr-dic	Per mese - periodo 1	Per mese - periodo 2	Per mese - periodo 3	Diff. PEO 2018	Diff. PEO A REGIME	N° dip.	Fondo 2018	Fondo 2019
D6-D3	31,40	90,30	108,01	4,50	12,70	15,20	173,70	197,60	1	173,70	197,60
D5-D3	29,40	84,50	101,07	2,50	6,90	8,26	94,50	107,38		-	-
D4-D3	28,10	80,90	96,76	1,20	3,30	3,95	45,20	51,35		-	-
D3 GIUR.	26,90	77,60	92,81							-	-
D6	31,40	90,30	108,01	8,00	22,80	27,28	311,60	354,64		-	-
D5	29,40	84,50	101,07	6,00	17,00	20,34	232,40	264,42		-	-
D4	28,10	80,90	96,76	4,70	13,40	16,03	183,10	208,39		-	-
D3	26,90	77,60	92,81	3,50	10,10	12,08	137,90	157,04		-	-
D2	24,60	70,80	84,68	1,20	3,30	3,95	45,20	51,35		-	-
D1	23,40	67,50	80,73							-	-
C5	24,30	69,80	83,49	2,80	7,80	9,33	106,70	121,29	4	426,80	485,16
C4	23,40	67,30	80,50	1,90	5,30	6,34	72,50	82,42		-	-
C3	22,70	65,30	78,10	1,20	3,30	3,94	45,10	51,22		-	-
C2	22,10	63,50	75,95	0,60	1,50	1,79	20,60	23,27		-	-
C1	21,50	62,00	74,16							-	-
B7-B3	22,00	63,40	75,82	1,80	5,30	6,33	72,20	82,29		-	-
B6-B3	21,20	61,00	72,96	1,00	2,90	3,47	39,60	45,11		-	-
B5-B3	20,80	60,00	71,76	0,60	1,90	2,27	25,80	29,51		-	-
B4-B3	20,50	59,00	70,56	0,30	0,90	1,07	12,20	13,91		-	-
B3 GIUR.	20,20	58,10	69,49							-	-
B7	22,00	63,40	75,82	2,90	8,40	10,04	114,60	130,52	1	114,60	130,52
B6	21,20	61,00	72,96	2,10	6,00	7,18	82,00	93,34		-	-
B5	20,80	60,00	71,76	1,70	5,00	5,98	68,20	77,74		-	-
B4	20,50	59,00	70,56	1,40	4,00	4,78	54,60	62,14		-	-
B3	20,20	58,10	69,49	1,10	3,10	3,71	42,40	48,23		-	-
B2	19,40	55,90	66,86	0,30	0,90	1,08	12,30	14,04		-	-
B1	19,10	55,00	65,78							-	-
A5	19,40	55,90	66,86	1,30	3,90	4,66	53,10	60,58	2	106,20	121,16
A4	19,00	54,80	65,54	0,90	2,80	3,34	38,00	43,42		-	-
A3	18,70	53,80	64,35	0,60	1,80	2,15	24,50	27,95		-	-
A2	18,30	52,70	63,03	0,20	0,70	0,83	9,40	10,79		-	-
A1	18,10	52,00	62,20							-	-
										821,30	934,44